

monetaria colla Francia, col Belgio e colla Svizzera. Io voglio dire che, quando saranno fabbricati i pezzi da 0,50 in argento, allora sarà un bel cambio, piuttostochè con della moneta, la quale è più falsa che altro. Quindi quest'aggiunta, che io vedo fatta dalla Commissione, non la posso approvare. Non vuol dire che, per questo, io non voterò la legge.

Desiderava che l'onorevole ministro delle finanze ci pensasse e che guardasse a quali conseguenze si verrebbe qualora si esuberasse. Perchè, persino l'onorevole Allievi, parlando dell'argento e dell'oro, diceva che era pesante. Ora tutti sanno come sia assai più pesante la moneta di bronzo o di rame, o di quel che si vuole. Vedete quanto pesi una lira in bronzo. Io vi prego, onorevoli colleghi, di tener fermo quello che s'è stabilito tanto bene colla legge del 1874, per la ripartizione dei biglietti a corso forzoso. Anzichè ritirare i biglietti da 50 centesimi, crederei che fosse bene equilibrare le monete di bronzo.

È questo il mio pensiero, onorevoli colleghi, e lo ho espresso perchè riferendosi esso alla legge proposta, non ho potuto tacere.

**BRANCA, relatore.** Mi pare che l'onorevole Torrigiani non abbia fatto una speciale proposta. Del resto come è stato osservato, la moneta di bronzo esiste già in esuberanza e fa concorrenza alla moneta cartacea di 50 centesimi. Esistono due specie di moneta divisionaria una in carta e l'altra in bronzo, riducendo l'una non si fa che equilibrare la circolazione.

**TORRIGIANI.** Chiedo di parlare. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ne ha licenza.

**TORRIGIANI.** L'onorevole Branca vuol ridurre i biglietti da 50 centesimi. Io dico che invece si dovrebbe equilibrar meglio la moneta di bronzo, poichè se questa si moltiplicherà troppo, se ne accorgerà la finanza quando verrà la cessazione del corso forzoso, essendovi una perdita nella coniazione della moneta di bronzo. (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Vi prego, onorevoli colleghi, di stare attenti alla discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Siccome l'onorevole Torrigiani ha dichiarato di votare le legge, io vorrei, per la stima che ho di lui, ch'egli la votasse senza questa spina nel cuore; perciò cercherò di levargliela.

Qui non si tratta di altro che di togliere dalla circolazione 11 milioni di carta piccola. La potenzialità della circolazione determinata dal regolamento

per la legge del 1874 è 15 milioni di biglietti da 50 centesimi. Di questa categoria di biglietti ve ne sono in circolazione soltanto undici milioni e rotti. Come ho detto, una somma di 1,600,000 giace presso il Banco di Napoli senza che si possa spendere. Un'altra parte viene rigettata dalla circolazione perchè i biglietti sono sudici e laceri, perchè si prestano immensamente alla falsificazione e quindi danno luogo a processi e a spese pel mantenimento dei detenuti, per modo che questi biglietti danno luogo a una perdita reale per lo Stato.

Col sopprimere gradatamente, poichè non lo si può fare in poche settimane, la circolazione di questi 10 o 11,000,000 di biglietti da 50 centesimi a corso forzato, non solo si guadagna di diminuire la massa dei 940 milioni di quella somma che è surrogata col bronzo, ma si toglie la possibilità delle falsificazioni e si aumenta, mediante questa emissione dalle casse dello Stato in una misura graduale, la circolazione del bronzo, circolazione che non può esagerarsi, poichè ha per compenso il ricevimento che ne fa lo Stato nei pagamenti.

Quindi non si tratta già di mandar fuori tutti i 76,000,000 di bronzo; ma sarà un flusso e riflusso di moneta che, una volta equilibrato, servirà a surrogare gli 11,000,000 di carta spicciola.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo con l'onorevole ministro.

Emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « fatto allo Stato » aggiungere « eccetto pel pagamento dei titoli di qualunque sorta emessi dallo Stato. »

Coloro che approvano questo emendamento sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'articolo 5 con quest'aggiunta:

« Finchè dura il corso forzoso la moneta di bronzo potrà essere adoperata sino a lire due in qualsiasi pagamento eseguito dallo Stato. Potrà anche essere versata in ragione dell'uno per cento in ogni pagamento fatto allo Stato, eccetto pel pagamento dei titoli di qualunque sorta emessi dallo Stato.

« Sarà ritirata dalla circolazione una somma di biglietti di cinquanta centesimi, corrispondente alla maggiore quantità di moneta di bronzo messa in circolazione. I biglietti ritirati non potranno essere rimpiazzati da biglietti di altri tagli. »

(È approvato.)

« Art. 6. Potranno essere modificati per decreto